

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-99 del 12/01/2026
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA INDUSTRIAL TILES ACHIEVEMENTS S.P.A. (ITA S.P.A.), ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA VIAZZA, n. 30 IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-109 del 12/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno dodici GENNAIO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **INDUSTRIAL TILES ACHIEVEMENTS S.P.A. (ITA S.P.A.)**, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA VIAZZA, n. 30 IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO) (RIF. INT. n. 02220550350 / 112)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 373 del 10/01/2025 dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 4254 del 24/08/2023** di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata alla Ditta Industrial Tiles Achievements S.p.A. (ITA S.p.A.), avente sede legale in Via Pizzetti n. 2 in comune di Reggio Emilia, in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in Via Viazza n. 30 in comune di Fiorano Modenese (Mo);

richiamato il prot. n. 5658 del 13/01/2025 di accoglimento di modifiche non sostanziali che non hanno richiesto l’aggiornamento dell’AIA;

vista la documentazione trasmessa dalla Ditta in oggetto il 27/09/2025, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 171105 del 29/09/2025, illustrante gli esiti delle campagne di monitoraggio delle emissioni odorigene condotte nel corso del 2024-25, prodotta in ottemperanza a quanto prescritto al punto D2.4.15 dell’Allegato I all’AIA;

richiamato il contributo tecnico fornito dal Presidio Tematico Regionale Emissioni industriali (PTR) di Arpae – APA Centro con prot. n. 194019 del 31/10/2025, nel quale vengono indicate modifiche da apportare alle prescrizioni autorizzative;

richiamato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7-8 della L. 241/90 formalizzato dallo scrivente Servizio con prot. n. 199427 del 10/11/2025, finalizzato all'aggiornamento d'ufficio dell'AIA mediante:

- A. la conversione del “*valore obiettivo*” di concentrazione di odore pari a **2.000 ou_E/m³** fissato per le emissioni in atmosfera E3, E15A ed E15B in “*valore prescrittivo*”, nonché la prescrizione di eseguire sulle citate emissioni l'**autocontrollo trimestrale** della concentrazione di odore;
- B. la modifica della prescrizione di cui al **punto D2.4.15** dell'Allegato I all'AIA in conseguenza di quanto riportato al punto A;
- C. l'inserimento nella sezione E dell'Allegato I di **nuove raccomandazioni per il contenimento delle emissioni odorigene**;

dato atto che il gestore non ha fatto pervenire alcuna osservazione alla comunicazione di avvio di procedimento sopra citata;

ritenendo dunque di procedere col presente provvedimento all'**aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** come già indicato ai punti A, B e C della comunicazione di avvio di procedimento prot. n. 199427 del 10/11/2025;

ritenendo opportuno cogliere l'occasione del presente provvedimento per aggiornare i punti 1 e 2 della sezione D2.4 dell'Allegato I, modificando le modalità di indicazione dei “Metodi di misura, campionamento e analisi” da utilizzare in sede di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021, aggiornata con DDG n. 151 del 04/12/2025;
- la D.D.G. n. 68/2025 di revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n.111/2024 “Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”;
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

richiamate:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento Ing. Ferrecchi Paolo dell'incarico ad interim di Direttore Generale dell'ARPAE;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Determinazione n. 766 del 28/10/2025 di conferimento dell'incarico di funzione per l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla dott.ssa Marzia Conventi;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022 il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22/12/2022;

- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

la Dirigente determina

- di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 4254 del 24/08/2023** alla Ditta Industrial Tiles Achievements S.p.A. (ITA S.p.A.), avente sede legale in Via Pizzetti n. 2 in comune di Reggio Emilia, in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in Via Viazza n. 30 in comune di Fiorano Modenese (Mo), come di seguito indicato:

- a) i punti 1, 2 e 15 della sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I sono **sostituiti dai seguenti**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 – smaltatura n.6 linee	PUNTO DI EMISSIONE E3 – forno 2	PUNTO DI EMISSIONE E4 – n.7 presse	PUNTO DI EMISSIONE E5 – pulizia pneumatica reparto atomizzato
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	51.200	33.500	70.000	1.200
Altezza minima (m)	8	15	8	15
Durata (h/g)	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	5	3,4	10	9
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	—	—	5 *	5 *
Piombo (mg/Nm ³)	---	0,33	---	
Fluoro (mg/Nm ³)	---	3,4	---	
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	---	38	---	
Aldeidi (mg/Nm ³)	---	15	---	
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	---	100	---	
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	---	350 **	---	
Concentrazione di odore (UO/m ³)	---	2.000 ***	---	
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
<i>Frequenza autocontrolli</i>	<i>semestrale (portata, polveri)</i>	<i>trimestrale (portata, polveri, F, odori) semestrale (SOV e aldeidi) annuale (Pb, NO_x)</i>	<i>semestrale (portata, polveri)</i>	<i>semestrale (portata, polveri)</i>

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

*** **a decorrere dal rilascio del presente provvedimento**, il valore specificato è da intendersi come **valore prescrittivo** (non come valore limite); in caso di eventuale superamento, è fatto obbligo dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.15**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E6 – macinazione smalti + laboratorio (n.5 cabine)	PUNTO DI EMISSIONE E15A – forno 3	PUNTO DI EMISSIONE E15B – forno 1
Messa a regime	a regime	a regime #	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	11.000	20.000	28.000
Altezza minima (m)	15	15	15
Durata (h/g)	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	5	3,4	3,4
Piombo (mg/Nm ³)		0,33	0,33
Fluoro (mg/Nm ³)		3,4	3,4
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)		38	38
Aldeidi (mg/Nm ³)		15	15
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)		100	100
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)		350 *	350 *
Concentrazione di odore (UO/m ³)		2.000 **	2.000 **
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	<i>semestrale (portata, polveri)</i>	<i>trimestrale (portata, polveri, F, odori) semestrale (SOV e aldeidi) annuale (Pb, NO_x)</i>	<i>trimestrale (portata, polveri, F, odori) semestrale (SOV e aldeidi) annuale (Pb, NO_x)</i>

* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

** **a decorrere dal rilascio del presente provvedimento**, il valore specificato è da intendersi come **valore prescrittivo** (non come valore limite); in caso di eventuale superamento, è fatto obbligo dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.15**.

si veda quanto prescritto al punto **D2.2.7**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E17 – pulizia pneumatica presse (n.7 presse)	PUNTO DI EMISSIONE E20 – silos nastri atomizzato	PUNTO DI EMISSIONE E21 – gruppo elettrogeno linee elettriche (700 kW)	PUNTO DI EMISSIONE E22 – gruppo elettrogeno impianto antincendio (20 kW)
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	1.200	51.000	1.500	300
Altezza minima (m)	15	15	---	---
Durata (h/g)	24	24	emergenza	emergenza
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	9	15	---	---
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	5 *	5 *	---	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	---	---
Frequenza autocontrolli	<i>semestrale (portata, polveri)</i>	<i>semestrale (portata, polveri)</i>	---	---

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E23 – gruppo elettrogeno forno 2 (40 kW)	PUNTO DI EMISSIONE E24 – forno termoretraibile 1	PUNTO DI EMISSIONE E25 – essiccatoio 2	PUNTO DI EMISSIONE E26 – essiccatoio 2	PUNTO DI EMISSIONE E27 – essiccatoio 3bis
Messa a regime	a regime	#	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	300	400	8.000	8.000	8.000
Altezza minima (m)	---	10	10	12	12
Durata (h/g)	emergenza	saltuaria	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

si veda quanto prescritto al successivo punto **D2.4.3**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E28 – essiccatoio 4	PUNTO DI EMISSIONE E29 – essiccatoio 5	PUNTO DI EMISSIONE E30 – essiccatoio 6	PUNTO DI EMISSIONE E31 – raffreddamento 1 forno 2	PUNTO DI EMISSIONE E33 – raffreddamento 2 forno 2	PUNTO DI EMISSIONE E37 – emergenza forno 2
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	12.000	8.000	8.000	70.000	30.000	70.000
Altezza minima (m)	12	12	12	12	12	12
Durata (h/g)	24	24	24	24	24	emergenza
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E39 – gruppo elettrogeno forno 3 (24 kW)	PUNTO DI EMISSIONE E41 – essiccatoio 1	PUNTO DI EMISSIONE E42 – raffreddamento forno 3	PUNTO DI EMISSIONE E43 – raffreddamento forno 3	PUNTO DI EMISSIONE E44 – emergenza forno 3
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	300	8.000	60.000	20.000	60.000
Altezza minima (m)	6	12	12	12	12
Durata (h/g)	emergenza	24	24	24	emergenza
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E45 – raffreddamento forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E46 – raffreddamento forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E47 – emergenza forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E48 – gruppo elettrogeno forno 1 (40 kW)	PUNTO DI EMISSIONE E49 – aspirazione polveri scarico filtri
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	60.000	20.000	60.000	300	800
Altezza minima (m)	12	12	12	12	12
Durata (h/g)	24	24	emergenza	emergenza	saltuaria
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	---	---	---	---	15
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	---	---	---	---	5 *
Impianto di depurazione	---	---	---	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E50 – n.2 linee taglio e squadratura a secco	PUNTO DI EMISSIONE E51 – atomizzatore ATM90-1 + cogeneratore	PUNTO DI EMISSIONE E52 – atomizzatore ATM90-2 + cogeneratore
Messa a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	55.000	50.000	50.000
Altezza minima (m)	12	23	23
Durata (h/g)	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	10	11	11
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	5 *	5 *	5 *
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	---	150	150
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	---	35	35
Monossido di carbonio	---	100	100
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	trimestrale (portata, polveri) annuale (CO, NO _x)	trimestrale (portata, polveri) annuale (CO, NO _x)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E53 – materie prime PDM	PUNTO DI EMISSIONE E55 – spazzolatrici scelta	PUNTO DI EMISSIONE E56– essiccatoio 3
Messa a regime	a regime	§	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	36.500	3.300	8.000
Altezza minima (m)	11	8	12
Durata (h/g)	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	10	10	---
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	5 *	5 *	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	---
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	---

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti D2.4.3 e D2.4.4.

RIEPILOGO DELLE QUOTE ASSOCIATE ALL'INSTALLAZIONE

INQUINANTE	QUOTE IN USO		QUOTE PATRIMONIO			
	data	n° quote	data formazione	n° quote	Modalità formazione	Scadenza
Materiale particellare (emissioni "fredde")	02/01/2023	92,2944	09/03/2021	0,264	Accantonamento a seguito di adozione di miglioramenti impiantistici e di processo (art. 5, lett. a Accorto territoriale volontario Distretto Ceramico)	illimitata
			02/01/2023	1,6416		illimitata
Materiale particellare (emissioni "calde")		6,6504	13/09/2022	0,1128	Accantonamento a seguito di adozione di miglioramenti impiantistici e di processo (art. 5, lett. a Accorto territoriale volontario Distretto Ceramico)	illimitata
			02/01/2023	0,0408		illimitata
Ossidi di Azoto		555,600	13/09/22	8,640	Accantonamento a seguito di adozione di miglioramenti impiantistici e di processo (art. 5, lett. a Accorto territoriale volontario Distretto Ceramico)	illimitata
			02/01/23	6,960		illimitata

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

- Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5, paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell’Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell’Autorità di Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all’art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L’Azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della

durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

Parametro/inquinante	Metodi di misura
<i>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 15259:2008
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); • UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
<i>Ossigeno (O₂)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14789:2017 (*); • ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
<i>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</i>	UNI EN 14790:2017 (*)
<i>Polveri totali (PTS) o materiale particellare</i>	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 13284-1:2017 (*) • UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) • ISO 9096:2017 (per concentrazioni >20 mg/m³)
<i>Silice libera cristallina (SiO₂)</i>	UNI 11768:2020

Parametro/inquinante	Metodi di misura
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14385:2004 (*) • ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 • US EPA Method 29
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 15713:2006 (*) • UNI 10787:1999 • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Aldeidi	<ul style="list-style-type: none"> • CARB 430:1991 • Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A • US EPA - TO11 A (**) • NIOSH 2016 (**) • Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14792:2017 (*) • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) • ISO 10849 (metodo di misura automatico) • analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14791:2017 (*) • uni cen/ts 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 ALL.1)
Monossido di Carbonio (CO)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 15058:2017 (*) • ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche ecc.)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2022
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e, successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

15. Il valore di concentrazione di odore in unità odorimetriche (ou_E/m³) di cui al punto D2.4.1 per le emissioni in atmosfera **E3**, **E15A** ed **E15B** deve essere inteso come "valore prescrittivo" e non come valore limite di emissione.

In caso di accertato superamento del valore prescrittivo di concentrazione di odore da parte dell'Autorità competente al controllo, la violazione sarà soggetta alla relativa sanzione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative.

Invece, in caso di accertato superamento in uno dei monitoraggi periodici a carico del gestore, dovrà esserne data comunicazione ad Arpae nel minor tempo possibile e nei tempi

tecnicamente strettamente necessari, e comunque non oltre 60 giorni dalla data del campionamento, allegando una relazione tecnica descrittiva di:

- tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli (portate emissive delle emissioni, metratura di piastrelle prodotte in m²/giorno, produzione in atto al momento della misura relativa a formato e spessore, tipologia e quantità di inchiostri applicati);
- circostanze che possono aver determinato il superamento;
- interventi effettuati o in programma al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene.

b) alla sezione E "Raccomandazioni" dell'Allegato I è aggiunto il seguente punto:

17. Ai fini del contenimento delle emissioni odorigene, si raccomanda al gestore di:

- a) verificare, anche attraverso indagini di mercato, la possibilità di utilizzo di inchiostri a minor impatto odorigeno, caratterizzati da ridotte emissioni sulla base di adeguata documentazione del produttore o di prove in campo;
- b) mantenere in stoccaggio, prima della cottura, il materiale con maggiori potenzialità emissive di odore, ove compatibile con l'assetto impiantistico del sito;
- c) adottare in via preferenziale inchiostri e colle a base acquosa o a base solvente con basso impatto odorigeno, definiti sulla base di documentazione del fornitore;
- d) valutare la sperimentazione di tecnologie che consentano la mitigazione delle emissioni odorigene;
- e) privilegiare l'utilizzo di una base di smalto scura come fondo dei prodotti più scuri, in modo tale da minimizzare la quantità di inchiostro da applicare;
- f) verificare i possibili interventi di risettaggio dei cicli di cottura e della gestione delle temperature dei fumi, al fine di ottimizzare la combustione delle sostanze organiche, responsabili delle emissioni odorigene;
- g) per la realizzazione dei prodotti con maggiore potenzialità emissiva (ad es. decoro standard, glossy, colle, prodotti scuri), valutare la possibilità, ove fattibile, di individuare per la cottura il forno maggiormente idoneo a ridurre le emissioni odorigene.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 4254 del 24/08/2023**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 5284 del 12/10/2023 e s.m., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. e al Comune di Maranello tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.